

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA PALERMO

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 1 PALERMO

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 11/2024 del 10.08.2024

Il sottoscritto Dott. Luigi Tricoli, Revisore Unico dei Conti dell'A.T.I. di Palermo, nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 01 del 14/07/2021, dichiarata esecutiva il 16.08.2021 ed insediatosi il 06.09.2024, esprime il seguente

PARERE

Avente ad oggetto : richiesta certificazione “ Ipotesi di Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa per il personale dirigente e non dirigente dell'Assemblea Territoriale Idrica Palermo – Anno 2024”.

IL REVISORE UNICO

al fine di certificare ed esprimere parere sulla Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa dell'anno 2024 dell'Assemblea Territoriale Idrica Palermo, ha esaminato l'ipotesi di C.C.D.I. del personale dirigente e non, trasmessa allo scrivente a mezzo PEC, giusto prot. N. 2061 del 09.08.2024, da parte del dirigente della gestione finanziaria Dott. Giovan Battista Montemaggiore.

PREMESSO CHE

- è stata trasmessa quale documentazione di supporto:
 1. Ipotesi di C.C.D.I. del personale Dirigente anno 2024;
 2. Ipotesi di C.C.D.I. del personale non Dirigente anno 2024;
 3. Determinazione Dirigenziale n. 46 del 05/08/2024 avente ad oggetto “Costituzione fondo risorse decentrate anno 2024 ai sensi dell’art. 67 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali - periodo 2016-2018”;
 4. Determinazione Dirigenziale n. 45 del 05/08/2024 avente ad oggetto “Costituzione fondo risorse decentrate anno 2024 per il personale dirigente del comparto regioni ed autonomie locali”
 5. Verbale di seduta per accordo C.C.D.I per il personale Dirigente anno 2024;
 6. Verbale di seduta per accordo C.C.D.I per il personale non Dirigente anno 2024;
 7. Relazione Tecnico finanziaria sulla contrattazione integrativa decentrata anno 2024 per il personale dirigente;
 8. la relazione Tecnico finanziaria sulla contrattazione integrativa decentrata anno 2024 per il personale non dirigente.

Al fine di esprimere il prescritto parere, lo scrivente Revisore Unico, ritiene necessario compiere un'analisi normativa, giurisprudenziale e di prassi ritenuta assolutamente propedeutica al rilascio dello stesso:

- la contrattazione decentrata regolata dal CCNL del 16/07/2024 per il personale dirigente e dal CCNL del 16/11/2022 costituisce una delle componenti della retribuzione da corrispondere al pubblico impiego ed è soggetta alle regole che lo stesso contratto stabilisce;

- le fasi della procedura di contrattazione sono disciplinate e devono seguire un preciso iter che permette alle parti (organo politico e sindacati in rappresentanza dei lavoratori) di addivenire alla statuizione di quanto stabilito nell'art. 4 comma 2 lettera a) del C.C.N.L. “i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell’art. 15, per le finalità previste dall’art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17”;
- la contrattazione stabilisce quindi l'an non il quantum, stabilisce i criteri (non le somme), che saranno assegnate al conseguimento degli obiettivi prefissati;
- tutto l'iter deve garantire una statuizione in tempi antecedenti al periodo che verrà esaminato al fine di retribuire il dipendente con la quota di propria spettanza;
- come affermato dall'associazione Nazionale Professionale dei Segretari Comunali e Provinciali, lo slittamento dei tempi porta con sé, problemi enormi e rischi grandi. Infatti, prevedere progressioni orizzontali sostanzialmente ad anno iniziato e/o terminato, significa incorrere nel rischio di retroattività che la Corte dei conti concretizza in danno erariale;
- l'errore fondamentale consiste proprio nel ritenere possibile attivare le trattative con i sindacati solo una volta che il fondo sia formalmente costituito a bilancio di previsione approvato, ciò che causa poi tutti i problemi elencati sopra;
- tale errore è confermato dalla prassi di approvare, insieme col contratto decentrato annuale per la destinazione delle risorse, tabelle finanziarie che specifichino in modo puntuale le risorse appunto destinate ai vari istituti finanziati dal fondo di parte stabile e di parte variabile;
- basterebbe stabilire che per ogni istituto le parti concordano di destinare una certa percentuale del fondo, una volta determinato con precisione a seguito dell’approvazione del bilancio;
- il contratto può, dunque, stipularsi con il consenso prestato tra le parti a che le risorse di parte stabile siano destinate in un certo modo entro una certa percentuale;
- solo agendo in questo modo si può rispettare davvero l'autonomia negoziale e far sì che i contratti giungano puntuali, all’inizio dell’anno in modo che si evitino tutti i problemi visti prima;
- questo modus agendi consentirebbe addirittura di presentare le piattaforme nei mesi precedenti l’inizio dell’anno di riferimento, per provare ad avere un contratto già stipulato con l’inizio della gestione;
- anche l'Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) nella sua pubblicazione “La procedura della contrattazione decentrata integrativa Comparto Regioni e Autonomie locali” manifesta l’avviso condivisibile di avviare le trattative in modo il più possibile tempestivo: “Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999, come sostituito dall’art.4 del CCNL del 22.1.2004, l’ente deve convocare la delegazione sindacale per l’avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme, da parte dei soggetti sindacali legittimati. La mancata presentazione della piattaforma o l’eventuale ritardo della sua presentazione non precludono, tuttavia, l’avvio della trattativa”;
- anche in assenza di piattaforme, l’ente, nella persona del presidente della delegazione, sulla base delle direttive ricevute, può, infatti, convocare la RSU e le organizzazioni sindacali territoriali, sempre in presenza di uno specifico interesse dell’ente ad avviare le trattative in relazione ad istituti o a materie ritenute di particolare rilievo (ad esempio, progressioni orizzontali, produttività, condizioni per l’erogazione di specifiche indennità);
- l’avvio tempestivo delle trattative, rispetto all’arco temporale di riferimento, è certamente funzionale ai contenuti del contratto integrativo che si va a stipulare, tenuto conto anche e soprattutto della natura e delle caratteristiche degli istituti disciplinati;
- in tal modo, evitandosi eccessivi ritardi nella stipulazione del contratto integrativo, si scongiurerebbe, tra l’altro, il rischio della “retroattività” dell’erogazione trattamenti economici accessori ed in particolare dei compensi premiali, ritenuto inammissibile dalla Corte dei Conti”;
- l’art. 40-bis del D. lgs. n. 165/2001 – controlli in materia di contrattazione integrativa dispone che “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare

riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e effettuano dal collegio dei revisori dei conti...”;

- ai sensi dell’art. 40, comma 3- sexies, del D. lgs. 165/201 “a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico – finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i siti istituzionali del MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’art. 40- bis, comma 1;
- il parere del revisore dei conti attiene alla verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa rispetto ai vincoli risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale o previsti nel bilancio annuale.

Per tutto quanto sopra evidenziato e ritenuto che:

- il verbale della riunione della parte pubblica con la parte sindacale per la contrattazione si è concluso in data 06-08-2024 per l'anno 2024;
- gli obiettivi devono essere definiti prima dell’inizio dell’esercizio ed in coerenza con quelli di bilancio ed il loro conseguimento costituisce condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa (art. 5 comma 1 del D. Lgs n. 150/2009);
- appare evidente che tale modus operandi deve essere censurato da questo Revisore - in linea con la giurisprudenza, ormai consolidata, dalla Corte dei Conti - in quanto, chiarisce che la retroattività nell'erogazione dei trattamenti economici accessori è assolutamente vietata per violazione delle leggi che regolano la materia. Infatti, sul punto, la Corte dei Conti della Lombardia, con parere n. 287/2010, ha rilevato che i contratti decentrati integrativi devono essere stipulati entro l’anno a cui si riferiscono ed ha stabilito che sono da considerare illegittimi i compensi relativi alla produttività erogati in assenza della assegnazione di obiettivi, nonché della definizione dei criteri di valutazione.

Il Revisore Unico

VERIFICATO

- che le relazioni illustrative e le relazioni tecnico-finanziarie sono state completate in ossequio alle istruzioni emanate dal M.E.F. –Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- che dalla suddetta relazione risulta che le risorse destinate al finanziamento dei Fondi sono previste e stanziare in Bilancio nei rispettivi capitoli di spesa per il personale, nei rispettivi capitoli di spesa per gli oneri diretti, riflessi e per l’IRAP.

Si riportano le tabelle dei relativi Fondi anno 2024:

PERSONALE DIRIGENTE

Descrizione	Importo
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione (Risorse Fisse)	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	171.481
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione Di cui all’art.9 comma 2-bis del D.L. 78/2010	12.171
Totale risorse	183.652

- **PERSONALE NON DIRIGENTE**

Descrizione	Importo
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	78.456
Risorse variabili	4.500
Totale	82.456

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto l'art. 239 c, 1 lett. b n. 6 del D. Lgs 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del Servizio Finanziario, "entrambi favorevoli" ai sensi dell'art 53 L. 142/1990, recepito dalla l.r. 48/1991, come sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;

il Revisore Unico dei Conti,

ESPRIME

- parere favorevole alla sottoscrizione del Contratto integrativo decentrato dell'A.T.I. di Palermo per l'anno 2024 per il personale dirigente e non dirigente;
- parere favorevole circa la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa – con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle norme inderogabili che indicano sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Luigi Tricoli